

B1 1095
ΓΜ 1642

A T T I

EMANATI

DAL SECONDO PARLAMENTO

DEGLI STATI UNITI

DELLE ISOLE JONIE


SOTTO LA

COSTITUZIONE DEL 1817,

DURANTE LA SUA TERZA

ED ULTIMA SESSIONE ORDINARIA

TENUTA NELL'ANNO 1827.



STAMPATI CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO GENERALE.

CORFU,

NELLA STAMPERIA DEL GOVERNO.

1827.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ Π. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΑΛΣΛ 0106

INDICE

DEL SECONDO PARLAMENTO.

TERZA SESSIONE.

N.º LVII. ATTO, per dare effetto all'Art. 4. del suo Atto N.º LIII. relativo alle Monete Britanniche di metallo, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º I. con la data 18 Giugno 1825. (15 Marzo 1827).....Pag. 1.

LVIII. ATTO, per regolare le pubbliche Tariffe secondo il N.º LIII de' suoi Atti, che stabilisce la moneta Britannica per stendale delle monete di questi Stati, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º II. con la data 30 Giugno 1825. (15 Marzo 1827)..... 8.

LIX. ATTO, relativo alle Carte pubbliche esistenti in potere de' privati, che fu promulgato come Atto del Governo N.º III. con la data 25 Luglio 1825. (15 Marzo 1827)..... 28.

LX. ATTO, per dar effetto a' provvedimenti del suo Atto N.º XLVII, che stabilisce il Porto di Corfù, Porto Franco, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º IV. con la data 25 Agosto 1825. (20 Marzo 1827) .. 30.

LXI. ATTO, con cui si permette il ricevimento di alcune Monete d'Oro nelle Pubbliche Casse, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º V. colla data 25 Agosto 1825. (20 Marzo 1827) 35.

LXII. ATTO, con cui si stabilisce la forma nella quale devono concepirsi gli attestati di povertà, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º VI. con la data 25 Agosto 1825. (20 Marzo 1827) 36.


LXIII. ATTO, con cui si stabilisce la maniera di disporre de' generi presi per Dazio *ad valorem*, in virtù delle Risoluzioni del Parlamento in data 5 Aprile 1819, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º VII. colla data 19 Settembre 1825. (20 Marzo 1827)..... 39.

LXIV. ATTO, emesso sulle basi del suo Atto N.º XXXI. che spiega e definisce la giurisdizione Ecclesiastica, stabilisce i doveri delle Curie, e del rito da seguirsi ne' giudizi, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º IX. con la data 19 Settembre 1825. (22 Marzo 1827)..... 41.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
 ΛΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

- N.° LXV. ATTO, che ha per soggetto la naturalizzazione di Sudditi Jonj delli sottoindicati Individui, che fu promulgato come Atto del Governo N.° X. con la data 9 Dicembre 1825. (24 Marzo 1827) Pag. 51.
- LXVI. ATTO, con il quale viene provveduto circa il tempo dell'esecuzione delli giudicati, delle convenzioni giudiziali, e di altri accordi delle parti riguardanti le azioni di ricupera, esercitabili giusta la limitazione di tempo contenuta nell'art. 4 dell'Atto N.° XLIV dell'attuale Parlamento, che fu promulgato come Atto del Governo N.° XIII. con la data 27 Febbrajo 1826. (24 Marzo 1827) 58.
- LXVII. ATTO, il quale giusta le disposizioni del suo Atto N.° XXXVI. stabilisce le misure della commutazione, e della ricompra delle rendite feudali, ed il modo di verificarle, che fu promulgato come Atto del Governo N.° XIV. con la data 4 Marzo 1826. (24 Marzo 1827) 60.
- LXVIII. ATTO, che stabilisce un sistema di pensioni pel personale giudiziario, e le regole della sua applicazione, che fu promulgato come Atto del Governo N.° XVI. con la data 7 Aprile 1826. (29 Marzo 1827) 68.
- LXIX. ATTO, che stabilisce un 5.^{to} Giudice di Pace nell'Isola di Cefalonia, e che fu promulgato come Atto del Governo N.° XXII. con la data 29 Maggio 1826. (3 Aprile 1827) .. 74.
- LXX. ATTO, che regola li Passaporti personali de'Sudditi Jonj, onde impedire ogni frode, e che fu promulgato come Atto del Governo N.° XXIII. con la data 24 Luglio 1826. (5 Aprile 1827) 75.
- LXXI. ATTO, che stabilisce le norme che devono regolare la pratica delle perizie nelle proprietà private che potranno essere occupate, o danneggiate per le Opere pubbliche, nelle varie Isole, ed i modi di risarcire i rispettivi possessori, che fu promulgato come Atto del Governo N.° XXIV. con la data 12 Febbrajo 1827. (26 Aprile 1827) 81.
- LXXII. ATTO, che stabilisce il modo da ottenersi gli attestati di povertà dalli stranieri litiganti. (1 Maggio 1827) 93.
- LXXIII. ATTO, con cui viene naturalizzato in suddito Jonio il sotto indicato individuo. (1 Maggio 1827) 97.
- LXXIV. ATTO, con cui si adottano delle misure, onde venga istituita una Commissione per esaminare li Stabilimenti Ecclesiastici delle Isole di questi Stati, a maggiore lustro e splendore della Chiesa Dominante. (10 Maggio 1827) 98.



- N.° LXXV. ATTO, con cui viene naturalizzato un individuo estero, a suddito di questi Stati. (10 Maggio 1827) Pag. 100.
- LXXVI. ATTO, con cui viene destinato per l'Isola di Corfù un Avvocato de' Poveri, onde agisca giusto l'Atto N.° XXXIII. di questo Parlamento. (10 Maggio 1827) 101.
- LXXVII. ATTO, per disciplinare il modo di votare nei Sincliti per mezzo di Procure. (10 Maggio 1827) 103.
- LXXVIII. ATTO, con cui viene prorogata l'osservanza dell'Atto N.° XXXIII del Primo Parlamento, durante tutta la Prima Sessione del Terzo Parlamento. (17 Maggio 1827) 105.
- LXXIX. ATTO, che ordina l'apertura dopo la morte de' Testatori, delle Copie de' Testamenti, e delle Cedole Testamentarie sotto suggello, esistenti nelle Segreterie o negli Archivi delli rispettivi Governi locali. (22 Maggio 1827) 106.
- LXXX. ATTO, per cambiare ed emendare l'Atto del presente Parlamento N.° XLVIII. emanato nell'ultima sua Sessione, ed intitolato "Atto del Parlamento per il „ miglior riordinamento delli doveri della Polizia „ Esecutiva. (26 Maggio 1827) 108.
- LXXXI. ATTO, per annullare l'Atto della Seconda Sessione dell'attuale Parlamento N.° XL. in data 23 Maggio 1825, per il riordinamento della corporazione de' Facchini. (31 Maggio 1827) 128.
- LXXXII. ATTO, per regolare il corso delle Monete nell'Isola di Cerigo. (31 Maggio 1827) 129.
- LXXXIII. ATTO, che assicura l'approvvigionamento frumentario agli Stati Jonj. (31 Maggio 1827) 131.
- LXXXIV. ATTO, per rischiarire una parte dell'Atto del Primo Parlamento N.° I. e per togliere l'abuso della sospensione delle inquisizioni pubbliche su' delitti per mancanza della parte privata offesa. (31 Maggio 1827) 133.
- LXXXV. ATTO, che ordina la proibizione delle Colonie perpetue nell'Isola di Corfù, come misura preparatoria ad ulteriori provvedimenti. (31 Maggio 1827) 135.
- LXXXVI. ATTO, per regolare il modo di erigere fabbricati, e per stabilire i requisiti da eseguirsi dagli Architetti. (2 Giugno 1827) 139.

N.º LXXXVII. **Atto**, per provvedere alle prigioni che li condannati criminalmente in avvenire, e quelli che farono per lo passato, oltre un determinato periodo, devono espiare le loro pene. (5 Giugno 1827) Pag. 146.

LXXXVIII. **Atto**, per regolare la Posta di lettere e stabilirne i privilegi. (5 Giugno 1827) 148.

LXXXIX. **Atto**, che decreta l'istituzione di un Seminario, per l'educazione Ecclesiastica dei Giovani, che si dedicassero al Clero della Religione dominante. (5 Giugno 1827) 158.

XC. **Atto**, per accordare un nuovo periodo per dar in nota in certe circostanze i Contratti fraudolenti contemplati dall'Atto dell'attuale Parlamento N.º XXXIII. (5 Giugno 1827) 167.



TERZA SESSIONE

Del SECONDO PARLAMENTO degli Stati Uniti delle Isole Jonie, tenuta in virtù della Costituzione del 1817.

N.º LVII.

TITOLO.

ATTO del PARLAMENTO per dare effetto all' Art. 4.º del suo Atto N.º 53. relativo alle Monete Britanniche di metallo, e che fu promulgato come Atto del Governo N.º 1. con la data 18 Giugno 1825.

PREAMBOLO.

Essendochè coll'Articolo 4.º dell'Atto della Seconda Sessione del Secondo PARLAMENTO N.º 53, che stabilisce le Monete Britanniche di Metallo come il mezzo della circolazione in questi Stati, il Potere Esecutivo è autorizzato di far ogni provvedimento necessario per dar pieno effetto ai principii dichiarati nel medesimo Atto: - Perciò, coll' Autorità di SUA ALTEZZA il PRESIDENTE e del Prestantissimo SENATO, col parere ed assenso della Nobilissima ASSEMBLEA LEGISLATIVA degli Stati Uniti delle Isole Jonie, in questa Terza Riunione del Secondo PARLAMENTO, e coll'approvazione di Sua Eccellenza il LORD ALTO COMMISSIONARIO del SOVRANO PROTETTORE, viene statuito ed ordinato quanto segue:

Art. 1. La Moneta nazionale di questi Stati sarà composta di *Crowns, Half Crowns, Shillings* e *Six pences* d'argento, e di *Farthings* di rame.

Art. 2. Detta moneta avrà corso legale in ogni Isola, Terra, Porto, Isoletta, Rada,

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΤΡΙΤΗ.

Τῆς Δευτέρας Γερουσίας τοῦ Ἐνωμένου Κράτους τῶν Ἰονικῶν Νήσων, συγκροτηθεῖσα δυνάμει τοῦ Πολιτεύματος τῶν 1817.

Ἀριθ. ΝΖ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΑΞΙΣ τῆς Γερουσίας, διὰ νὰ θάλλῃ εἰς ἐκτέλεσιν τὸ 4. τον Ἀρθρον τῆς 53. τῆς Πράξεως τῆς περὶ τῶν Βρεττανικῶν Μεταλλινῶν Νομισμάτων, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη ὡς 1. τῆ Πράξις τῆς Διοικήσεως, σημειωμένη τὰς 13. Ἰουνίου 1825.


ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Ἐπειδὴ μὲ τὸ 4 Ἀρθρον τῆς ΝΓ'. Πράξεως τῆς Δευτέρας Συναθροίσεως τῆς Δευτέρας Γερουσίας, ἡ ὁποία διορίζει τὰ Μεταλλινὰ Βρεττανικὰ Νομίσματα, ὡς τὸ μέσον τῆς ληψοδοσίας τοῦ Κράτους τούτου, ἡ Τελεσιουργὸς Ἐξουσία ἔχει τὴν ἀδειαν νὰ κάμῃ κάθε ἀναγκαίαν πρόβλεψιν, διὰ νὰ θάλλῃ εἰς ἐκτέλεσιν τὰς ἀρχὰς ὅπου μέσα εἰς τὴν ἰδίαν Πράξιν διελήφθησαν, διὰ τοῦτο διὰ τῆς παρουσίας, τῆ ἔξουσια τῆς Αὐτοῦ Ἰψηλότητος τοῦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ καὶ τῆς Ἐκλαμπροτάτης ΒΟΥΛΗΣ, τῆ γνώμη καὶ συναίνεσι τῆς Ἐγγενεστάτης Νομοθετικῆς ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ τοῦ Ἐνωμένου Κράτους τῶν Ἰονικῶν Νήσων εἰς τὴν Τρίτην ταύτην Συνάθροισιν τῆς Δευτέρας Γερουσίας, καὶ τῆ ἐπικυρώσει τῆς Αὐτοῦ Ἐξουχότητος τοῦ ΔΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ τοῦ ΒΑΣΙΛΕΥΣ τοῦ Προσάτου, νομοθεταῦνται καὶ διατάζονται τὰ ἀκόλουθα:

Ἀρθ. 1. Τὸ Ἐθνικὸν Νόμισμα τοῦ Κράτους τούτου θὰ συντίθεται ἀπὸ Κορώνας, μισὰς Κορώνας, Σελλίνια, καὶ Ἐξάπεινα Ἀσημένια, καὶ Φάρδινγ Χαλκωματένια.

Ἀρθ. 2. Τὸ Προβήθην Νόμισμα θὰ ἔχει πέρασιν νόμιμον εἰς κάθε Νῆσον, Γῆν, Λιμένα, Νησάκι,

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ



sente Atto, resta al Governo l'accrescere, o diminuire detto numero secondo l'Articolo 8.

Art. 45. Il Governo parimenti è autorizzato di esimere quelli degli Ipotrofi che saranno approvati dopo l'esame secondo l'Art. 41, e che furono ammessi prima dell'attivazione del presente Atto, dagli altri requisiti riguardanti l'età, e le forme contenute negli Articoli 12 e 33.

Art. 46. Fino a che si possa provvedere il locale adattato a tale Istituzione e riunire gli Ipotrofi sotto il medesimo tetto, il Governo passerà a ciascheduno degli Ipotrofi oltre l'alloggio una mensualità che verrà dal Governo stesso classificata, e determinata.

Art. 47. L'Epistata coll'approvazione della Commissione dirigente nominerà dal numero degli Ipotrofi un Bibliotecario, un Registratore, ed un Archivista, presi da quelli della seconda Classe, i quali presteranno gratuitamente servizio per lo spazio di un anno.

Art. 48. Saranno ammessi nel Seminario per conseguire un'educazione Ecclesiastica anche tutti coloro che volessero far ciò senza essere a carico del Governo.

Art. 49. Essi saranno in dovere di conformarsi soltanto alle discipline del Seminario riguardanti le lezioni, gli esami, e modo di studiare, senza essere però soggetti a quelle alternative a cui sono soggetti gli Ipotrofi in caso che abbandonassero la carriera che avevano intrapresa.

Art. 50. Finito che avranno il loro corso di studio, conforme le regole dell'Istituto, saranno dalla Commissione dirigente muniti di un certificato dei loro studj, e di uno della buona condotta che avranno tenuto durante il corso della loro educazione Ecclesiastica; con questi certificati ogni volta che desiderassero consagrarsi, si porteranno al rispettivo Prelato, il quale non avendo alcun'altra causa che vi si opponga, sarà autorizzato di consacrarli.

Art. 51. Consagrati che saranno, essi godranno tutti quei privilegi, emolumenti, e preferenze che si accordano agli Ipotrofi consagrati.

ρίζει ή παρούσα Πράξις, σέκει εις την Διοίκησιν τὸ νὰ περισσεύη, ή νὰ ὀλιγοτεύη τὸν προῤῥηθέντα Αριθμὸν, κατὰ τὸ 8.ον Αρθρον.

Αρθ. 45. Η Διοίκησις ἔχει παρομοίως τὴν ἐξουσίαν νὰ ἐλευθερώσῃ ἐκείνους ἀπὸ τοὺς Ἰποτρόφους, ὅπου θὰ εὐρεθοῦν ἄξιοι μετὰ τὴν ἐξέτασιν, κατὰ τὸ 41.τον Αρθρον, καὶ ὅπου ὑπεδέχθησαν πρὸ τοῦ νὰ βαλθῇ εις ἔργον ή παρούσα Πράξις, ἀπὸ τὰ ἄλλα ἐπιζητούμενα περὶ τῆς ἡλικίας, καὶ περὶ τῶν ἔσων διαλαμβάνει τὸ 12.τον καὶ 33.τον Αρθρον.

Αρθ. 46. Ἔως ὅπου νὰ ἡμπορέσῃ νὰ προβλεφθῇ ὁ ἀρμόδιος τόπος διὰ τὸ τοιοῦτον Κατάστημα, καὶ νὰ συμμαζωθοῦν οἱ Ἰπότροφοι εις μίαν καὶ τὴν αὐτὴν κατοικίαν, ή Διοίκησις θὰ ἀπερνᾷ τοῦ κάθε Ἰποτρόφου, κοντὰ εις τὴν κατοικίαν, ἓνα μηνιάτικον, τὸ ὅποιον ή αὐτὴ Διοίκησις θὰ τὸ διαίρει εις τάξεις, καὶ θὰ τὸ προσδιορίζει.

Αρθ. 47. Ο Ἐπιστάτης, μετὰ τὴν γνώμην τῆς διευθυντικῆς Επιτροπῆς, θὰ ὀνοματίζει ἀπὸ τοὺς Ἰποτρόφους τῆς δευτέρας τάξεως ἓνα Βιβλιοθηκᾶριον, ἓνα Ἰπομνηματιστὴν, καὶ ἓνα Χαρτοφύλακα, οἱ ὅποιοι θὰ δουλεύουν χάρισμα διὰ ἓνα χρόνον.

Αρθ. 48. Θὰ εἶναι δεκτοὶ εις τὸ Σπουδαστήριον, διὰ νὰ λάβουν μίαν ἐκκλησιαστικὴν ἀνατροφὴν, καὶ ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ κάμουν αὐτὸ, χωρὶς ἔξοδα τῆς Διοικήσεως.

Αρθ. 49. Αὐτοὶ θὰ εἶναι εις χρέος νὰ ὑποτάσσονται μ'ὄλον τούτο εις τὰς πειθαρχίας τοῦ Σπουδαστηρίου, καθὼς ἀποβλέπουν τὰ μαθήματα, τὰς ἐξετάσεις, καὶ τὸν τρόπον τῆς σπουδῆς, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι ὑποκείμενοι εις τὰς ποινὰς ὅπου ὑπόκεινται οἱ Ἰπότροφοι, ἐὰν ἀφίσουν τὸν δρόμον ὅπου ἐπεχειρήσθησαν.

Αρθ. 50. Αὐτοὶ τελειώσουν τὴν σειράν τῆς σπουδῆςτων, κατὰ τοὺς κανόνας τοῦ Καταστήματος, θὰ λαμβάνουν ἀπὸ τὴν Διευθυντικὴν ἐπιτροπὴν, ἓνα Πιστοποιητικὸν περὶ τῆς σπουδῆςτων, καὶ ἓνα ἄλλο περὶ τῆς καλῆς των διαγωγῆς ὅπου ἐφύλαξαν εις ὅλην τὴν σειράν τῆς Ἐκκλησιαστικῆςτων ἀνατροφῆς. Μετὰ τὰ πιστοποιητικὰ αὐτὰ, καθε φορὰν ὅπου θελήσουν νὰ γένουν Ἱερεῖς, θὰ παῤῥησιάζονται πρὸς τὸν Ἀρχιερέα, ὁ ὅποιος, ἐὰν δὲν ἔχῃ ἄλλην ἐναντιότητα διααυτοῦς, θὰ ἔχει τὴν ἐξουσίαν νὰ τοὺς χειροτονῇ.

Αρθ. 51. Αὐτοὶ, ἀφοῦ χειροτονηθοῦν, θὰ ἀπολαμβάνουν ὅλα ἐκεῖνα τὰ προνόμια, ὠφελείας, καὶ προτιμήσεις, ὅπου δίδονται εις τοὺς Ἰποτρόφους ὅπου ἐχειροτονήθησαν.

Art. 52. Oltre agli alunni del Seminario, saranno ammessi ad ascoltare le lezioni che si daranno nel luogo dell'Istituto, quelli altri giovani che riuniranno il requisito della buona morale, e delle cognizioni richieste dall'Atto presente; Ben inteso che essi saranno soggetti alle regole e discipline volute dal regolamento superiormente indicato nella parte scolastica e disciplinare ad essa attinente, e ad ogni altra parte che possa risguardarli.

Art. 53. Il presente Atto sarà stampato nelle due Lingue, Greca ed Italiana, promulgato, e trasmesso a chi spetta per la sua esecuzione. Corfù, 5 Giugno 1827.

TERZA SESSIONE
Del SECONDO PARLAMENTO ec. ec. ec.

N.º XC.

TITOLO.

AITO del PARLAMENTO, per accordare un nuovo periodo per dar in nota in certe circostanze i Contratti fraudolenti contemplati dall'Atto dell'attuale PARLAMENTO N.º 33.

PREAMBOLO.

Essendochè con Atto dell'attuale PARLAMENTO N.º 33, in data 10 Maggio 1825, relativo a' Contratti fraudolenti di livelli in generi, venne ordinato che tutti i Contratti in esso contemplati dovrebbero essere dati in nota nell'Ufficio della Polizia Esecutiva nel periodo di giorni 20, per la Città, e di giorni 40, per la campagna, sotto l'alternativa della perdita di qualunque diritto ed azione derivanti dai medesimi; Ed essendochè sono insorti de' casi, e possono insorgere degli altri, ne quali, o dalla natura dubbiosa del Contratto, o da Atti tra le parti avvenuti, da quali apparisce alterata la sua natura, od anche da Atti giudiziarij, co' quali venisse rafferma, può essere motivo a problema, se la legge comprendeva tali casi o no; Ed essendochè nella decisione di questioni cagionate da simili cir-

Αρθ. 52. Κοντὰ εις τοὺς μαθητὰς τοῦ Σπουδαστηρίου, θὰ εἶναι δεκτοὶ εις τὴν ἀκρόασιν τῶν μαθημάτων ὅπου θὰ παραδίδονται εις τὸ Κατάστημα καὶ ὅσοι ἄλλοι νεοὶ ἔχουν καλὰ ἤθη, καὶ ἐκείνας τὰς γνώσεις ὅπου ἐπιζητοῦνται ἀπὸ τὴν παρούσαν Πράξιν, ἐννοουμένου καλῶς, ὅτι αὐτοὶ θὰ εἶναι ὑποκείμενοι εις τοὺς κανόνας καὶ πειθαρχίας ὅπου διορίζονται ἀπὸ τὸ Διάταγμα ὅπου ἀνωθεν ἐσημειώθη, ὡς πρὸς τὸ σχολαστικὸν καὶ πειθαρχικὸν μέρος αὐτοῦ, καὶ εις κάθε ἄλλο μέρος, ὅπου ἡμπορεῖ νὰ τοὺς ἀποβλέπῃ.

Αρθ. 53. Η παρούσα θὰ τυπωθῇ, δημοσιευθῇ, καὶ εἰληθῇ πρὸς ὅποιον ἀνήκει διὰ τὴν ἐκτελεσίαν της. Κορφοὶ 5. Ἰουνίου 1827.

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ

Τῆς Δευτέρας Γερουσίας κτλ. κτλ. κτλ.

Αριθ. 9.

ΤΙΤΛΟΣ.

ΠΡΑΞΙΣ τῆς Γερουσίας, ή ὅποια συγχωρεῖ μίαν νέαν διορίαν, διὰ νὰ δίνωνται εις σημείωσιν εις κάποιας περιστάσεως τὰ δολερὰ Συμφωνητικὰ ὅπου ἀναφέρονται ἀπὸ τὴν 33.την Πράξιν τῆς παρούσης Γερουσίας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Ἐπειδὴ μετὰ τὴν 33.την Πράξιν τῆς παρούσης Γερουσίας, τὰς 10 Μαΐου 1825 σημειωμένην, περὶ τῶν δολερῶν Συμφωνητικῶν τῶν Λιβέλλων εις εἶδη, διετάχθη, ὅτι ὅλα τὰ Συμφωνητικὰ ὅπου εις αὐτὴν ἀναφέρονται, πρέπει νὰ δίδωνται εις σημείωσιν εις τὸ Ὀφφίκιον τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἀστυνομίας, διὰ μὲν τὴν Πόλιν, εις τὸ διάστημα 20 ἡμερῶν, διὰ δὲ τὴν Ἐξοχὴν, εις τὸ διάστημα 40, ὡς ἂν ὅπου, διαφορετικῶς, ἔπρεπε νὰ χάνεται κάθε δικαίωμα καὶ ἀγωγή ὅπου ἀπὸ αὐτὰ προήρχετο, καὶ ἐπειδὴ συνέπεσαν περιστάσεις, καὶ ἡμποροῦν νὰ συμπέσουν καὶ ἄλλαι, εις τὰς ὅποιας, ή ἀπὸ τὸ ἀμφίβολον Συμφωνητικόν, ή ἀπὸ Πράξεις ὅπου ἔτρεξαν μεταξὺ τῶν μερῶν, ἀπὸ τὰς ὅποιας φαίνεται ἀλλασμένον τὸ νόημά του, ή καὶ ἀπὸ Πράξεις Κριτηρίων, μετὰ τὰς ὅποιας ἐπιβεβαιώνεται, ἡμπορεῖ νὰ δοθῇ αἰτία ἀμφιβολίας, ἐὰν δηλαδὴ ὁ Νόμος περιέλαμβανεν, ή ὄχι, τέτοιας περι-

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

costanze, ed in buona fede insinuate innanzi le Corti, può essere determinato il Contratto come di que' contemplati dal succitato Atto del PARLAMENTO, e quindi deve seguire le norme, e discipline dal medesimo stabilite, ciò che non può aver luogo atteso il perentorio termine di 20 e 40 giorni dal dì della promulgazione dell' Atto stesso fissato per dar in nota tali Contratti, — Perciò viene coll' Autorità di Sua Altezza il PRESIDENTE, e del Prestantissimo SENATO, col parere ed assenso della Nobilissima ASSEMBLEA LEGISLATIVA degli Stati Uniti delle Isole Jonie, in questa terza Riunione del Secondo PARLAMENTO, e coll' approvazione di Sua Eccellenza il LORD ALTO COMMISSIONARIO del SOVRANO Protettore, statuito ed ordinato quanto segue.

Art. 1.º Per tutti i Contratti i quali con definitiva sentenza del competente Tribunale, emanata dietro una questione insinuata, o da insinuarsi come sopra, sono dichiarati della natura colpita dall' Atto del PARLAMENTO surriferito, viene accordato un nuovo periodo decorribile dal giorno della pubblicazione di tale sentenza, di venti giorni per la Città, e quaranta per la Campagna, per essere dati in nota nell' Ufficio di Polizia Esecutiva, e per conseguire tutti gli effetti contemplati nell' Atto suddetto.

Art. 2.º Ferma ogni disposizione di detto Atto, il Magistrato di Polizia Esecutiva viene per il presente autorizzato di accogliere in nota tali Contratti, e di agire relativamente ad essi come per quei accolti, e registrati nel periodo fissato con l' Atto stesso.

Art. 3.º Il presente sarà stampato, promulgato, e trasmesso a chi spetta per la sua esecuzione.

Corfù, 5 Giugno 1827.

Fine della terza ed ultima Sessione ordinaria del Secondo Parlamento.



II. PARLAM.

στάσεις, και επειδή εις την απόφασιν των διαφορών, όπου προέρχονται από παρομοίας περιστάσεις, και όπου παρήρσιάζονται εμπροσθεν εις τα Κριτήρια με καλήν πίσιν, ήμπορεί να παρηρή το Συμφωνητικόν, ως ένα από εκείνα όπου αναφέρονται από την προρρηθείσαν Πράξιν της Γερουσίας, και ακόλουθως να εκτελεσθούν αι καθοδηγήσεις και οι κανόνες όπου από αυτήν διατάσσονται, πράγμα, το όποιον δεν ήμπορεί να έχη τον τόπον του, εξ αιτίας της ύσερας διορίας των 20 και 40 ήμερών, από την ήμέραν της δημοσιεύσεως της αυτής Πράξεως, όπου είναι προσδιορισμένη δια να δοθούν εις σημείωσιν τα τοιαύτα Συμφωνητικά, δια τουτο, τή Εξουσία της Αυτόυ Υψηλότητος του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και της Εκλαμπροτάτης ΒΟΥΛΗΣ, τή γνώμη και συναινέσει της Εύγενεστάτης Νομοθετικής ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ του Ενωμένου Κράτους των Ιονικών Νήσων εις την Τρίτην ταύτην Συνάθροισιν της Δευτέρας Γερουσίας, και τή επικυρώσει της Αυτόυ Εξοχότητος του ΔΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΩΣ του Προσάτου, νομοθετούνται και διατάσσονται τα ακόλουθα.

Αρθ. 1. Εις όλα τα Συμφωνητικά, όπου με αποτελειωτικήν απόφασιν του ανήκοντος Κριτηρίου, εκδοθείσαν δια μίαν διαφοράν όπου επαρήρσιασθη, ή όπου πρέπει να παρήρσιασθη ως άνωθεν, αποδειχθούν, ότι είναι από εκείνα όπου αναφέρονται από την άνωθεν Πράξιν της Γερουσίας, συγχωρείται μία νέα διορία, αρχίζουσα από την ήμέραν της δημοσιεύσεως της τοιαύτης Αποφάσεως, είκοσι ήμερών δια την Πόλιν, και σαράντα δια την Εξοχήν, δια να δίνονται εις σημείωσιν εις το Οφφίκιον της Εκτελεστικής Ασυνομίας, και δια να θάνωνται εις έργον όλα τα διατατόμενα από την προρρηθείσαν Πράξιν.

Αρθ. 2. Μένοντας σταθερά κάθε διάταξις της προρρηθείσης Πράξεως, το Αρχεϊον της Εκτελεστικής Ασυνομίας λαμβάνει δια της παρούσης την εξουσίαν να συνάξη εις σημείωσιν τα τοιαύτα Συμφωνητικά, και να ενεργή περι αυτών, καθώς περι εκείνων όπου έσυνάχθησαν, και κατεσρώθησαν εις το διάστημα του καιρού όπου προσδιορίζεται από αυτήν την Πράξιν.

Αρθ. 3. Η παρούσα θα τυπωθή, δημοσιευθή, και σαλθη προς όποιον ανήκει δια την εκτέλεσιν της.

Κορφοί, 5 Ιουνίου 1827.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΕΟΥΡΟΥ